

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	Copertura assicurativa di tutela legale	
STAZIONE APPALTANTE	Città Metropolitana di Genova	
	Sede Legale:	
	Piazzale Mazzini, 2	
	16122 – GENOVA (GE)	
	C.F. 80007350103	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Stefano Salvarani	
	<u> </u>	
CENTRALE DI COMMITTENZA	Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana	
	I	
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	Maurizio Torre	
DURATA DEL CONTRATTO	Ventiquattro mesi	
	<u>'</u>	
DEFINIZIONI		
Contraente/Ente	La Città Metropolitana di Genova ex Provincia di Genova, che stipula il contratto di assicurazione	
Assicurazione	Il contratto di assicurazione	
Polizza/Contratto	Il documento che prova l'assicurazione	
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione	
Società	L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)	
Broker	La ASSIDEA & DELTA Srl	
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società	
Sinistro/Controversia/Vertenza	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione	
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei	

danni che possono derivarne

Polizza di assicurazione

DEFINIZIONI	
Terzo	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente o dall'Assicurato
Franchigia	Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Imputazione dolosa	Reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione delittuosa (articoli 42 e 43 del codice penale)
Imputazione colposa	Reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (articoli 42 e 43 del codice penale)
Controversia amministrativa	Ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato
Illecito amministrativo depenalizzato	Fatto che non costituisce reato ma che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa
Sanzione amministrativa	Sanzioni pecuniarie (pagamento di una somma di danaro) e accessorie (confisca, fermo, blocco, ritiro, sospensione, revoca, ecc.)
Amnistia propria	Provvedimento di clemenza che estingue il reato non ancora accertato
Spese di giustizia penale	Spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato (art. 535 c.p.p.)
Vertenze contrattuali	Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni
Danno extracontrattuale	Danno conseguente a fatto illecito, non presume l'esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcun rapporto contrattuale
Codice della strada	Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e/o integrazioni

DEFINIZIONI	
Arbitrato	Istituto in base al quale le parti concordemente demandano la decisione ad un collegio composto da due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro
Mediazione e conciliazione	Istituto introdotto in ambito civile e commerciale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede l'obbligo di esperire la mediazione e il tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall'art. 5 del decreto stesso
Massimale per vertenza	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
Periodo di efficacia	Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe
Mercedi	Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)

SOM	SOMMARIO				
			<u>Pagina</u>		
SEZI	ONE A - I	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE	5		
A.1.	Oggetto	dell'assicurazione	5		
A.2.	Copertur	e	6		
	A.2.1.	Libera scelta del legale, periti, arbitri ed informatori – traduttori.	6		
	A.2.2.	Spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario	6		
	A.2.3.	Anticipi ai professionisti incaricati	6		
	A.2.4.	Recupero danni subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi	6		
	A.2.5.	Circolazione veicoli	6		
	A.2.6.	Assistenza legale e peritale	6		
	A.2.7.	Spese di soccombenza	6		
	A.2.8.	Oneri registrazione sentenze ed atti giudiziari	7		
	A.2.9.	Difesa penale	7		
	A.2.10.	Duplice difesa penale	7		
	A.2.11.	Imputazioni penali dolose	7		
	A.2.12.	Illeciti amministrativi	7		
	A.2.13.	Spese di giustizia penale	7		

## SOMMARIO

		<u>Pagina</u>
	A.2.14. Assistenza per la difesa	7
A.3.	Franchigia	7
A.4.	Retroattività della garanzia	8
A.5.	Garanzia postuma	8
A.6.	Esclusioni	8
A.7.	Assicurati	8
A.8.	Rinuncia al diritto di rivalsa	9
A.9.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
SEZI	ONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	10
B.1.	Insorgenza del caso assicurativo	10
B.2.	Denuncia del caso assicurativo	10
B.3.	Gestione delle vertenze	10
B.4.	Recesso in caso di sinistro	11
B.5.	Osservazione del bilancio tecnico	11
SEZI	ONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	12
C.1.	Durata del contratto	12
C.2.	Rescindibilità annuale	12
C.3.	Massimali	12
C.4.	Premio assicurativo	12
C.5.	Aggravamento di rischio	13
C.6.	Diminuzione del rischio	13
C.7.	Altre assicurazioni	13
C.8.	Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	13
C.9.	Interpretazione del contratto	13
C.10.	Modifiche dell'assicurazione	14
C.11.	Recupero di somme	14
C.12.	Validità territoriale	14
C.13.	Forma delle comunicazioni alla Società	14
C.14.	Coassicurazione	14

Polizza di assicurazione Pagina 5 di 14

#### SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

## A.1. Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce, a tutela dei diritti e negli interessi del Contraente, il pagamento di tutte le spese per l'assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in ogni ordine e grado di giudizio, compreso arbitrato (se ed in quanto consentito dalla vigente legislazione), procedimenti di mediazione, conciliazione, di negoziazione assistita ed i relativi oneri che si rendessero necessari a tutelare i diritti delle persone indicate all'art. A.7, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, carica o mandato.

Sono altresì garantiti i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria e posti a carico dell'Assicurato (spese di perizia d'ufficio).

Sono esclusi i fatti addebitati all'Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l'ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l'assenza di dolo o colpa grave.

È fatto, inoltre, salvo quanto previsto dalla sezione A.2 che segue, compreso quanto indicato alla voce difesa penale (A.2.9) – imputazioni penali dolose (A.2.11).

La garanzia è altresì prestata, a titolo esemplificativo e non limitativo, agli Assicurati per:

- le attività, incarichi e/o funzioni svolte, sia come titolare che come incaricato della reggenza o supplenza della qualifica/incarico/funzione/attività e/o carica ricoperta presso l'Ente contraente, compreso:
  - 1.a) provvedimenti del Sindaco o del Presidente dell'Ente o del Presidente/Direttore Generale di Istituzioni ex art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000;
  - 1.b) attività, incarichi e/o funzioni di responsabile del procedimento, anche quale responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109/94 (legge Merloni) e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, D.Lgs n. 163/2006 nonché al vigente D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari, per quanto rispettivamente di pertinenza
  - 1.c) attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs n. 494/96 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
  - 1.d) attività/posizione, incarichi e/o funzioni attribuiti di cui al D.Lgs n. 626/94 e al D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed interpretazioni di tutta la legislazione a questi riconducibile, anche previgente, in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
  - 1.e) attività, incarichi e/o funzioni di cui all'Art. 114, co 2, ex D.Lgs. n. 267/2000, compreso l'assunzione/esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza delle competenze del CdA delle Istituzioni e/o delle Aziende Speciali;
  - 1.f) attività legale svolta da dipendenti in qualità di Avvocato dell'Ente.
- attività e/o funzioni in qualità di collaboratore e/o consulente, membro di commissioni e/o collegi vari, compreso la funzione di Presidente, ivi compresi Nuclei di Valutazione o Servizi di controllo interno e/o di gestione;
- 3. attività per incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri Enti, organismi ed organi collegiali;
- 4. attività svolta presso altri Enti per effetto di convenzioni stipulate dall'Ente contraente e/o altri incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell'incarico assegnato. A

maggior chiarimento si precisa che é compresa l'attività svolta presso altri Enti da parte delle Istituzioni di cui ad art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000 e/o di Distretti Sociali o Ambiti Territoriali Sociali (ATS);

- 5. relativamente al Segretario e Vice Segretario dell'Ente, per quanto di competenza:
  - 5.a) la funzione di Direttore Generale;
  - 5.b) le funzioni inerenti l'attività di levata di protesti cambiari e/o di rogazione di contratti;
  - 5.c) le funzioni di dirigente e/o responsabile di servizi vari;
  - 5.d) l'attività di Commissario e di sub Commissario per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente.

## A.2. Coperture

L'assicurazione comprende, così come previsto dalla sezione B.3 (GESTIONE DELLE VERTENZE) delle presenti condizioni di polizza:

#### A.2.1. Libera scelta del legale, periti, arbitri ed informatori – traduttori.

L'assicurato ha diritto, previa richiesta alla Società ed a spese di quest'ultima, di nominare un proprio Legale. Il diritto di scelta si estende a periti, informatori e traduttori di fiducia, nonché ad arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un professionista abilitato patrocinante in tale sede.

L'assicurato ha altresì il diritto di scelta del legale, dei periti, informatori o traduttori di fiducia, arbitri anche in caso di conflitto di interessi con la Società.

#### A.2.2. Spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario

Per giudizi civili di valore superiore a € 7.000,00 ed amministrativi di responsabilità, qualora il Legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel foro competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà anche le spese occorrenti per il Legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.

## A.2.3. Anticipi ai professionisti incaricati

Salvo il caso di imputazioni dolose, se richiesti, la Società corrisponderà anticipi ai Professionisti incaricati.

## A.2.4. Recupero danni subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi

La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali per la formulazione di denuncia-querela quando vi segua costituzione di parte civile.

#### A.2.5. Circolazione veicoli

Per qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi o natanti di proprietà dell'Ente o degli Assicurati, o in uso a qualsiasi titolo agli stessi, nonché difesa in sede penale dell'Assicurato conducente per sinistri avvenuti in occasione della circolazione dei veicoli medesimi, sempreché tali eventi e/o sinistri siano connessi con l'espletamento del servizio o del mandato.

## A.2.6. Assistenza legale e peritale

Per resistere in sede civile a richieste risarcitorie di terzi.

## A.2.7. Spese di soccombenza

Sino al 100% di quelle liquidate giudizialmente.

## A.2.8. Oneri registrazione sentenze ed atti giudiziari

Nei limiti dei massimali convenuti.

## A.2.9. Difesa penale

Per imputazioni penali colpose e contravvenzionali. A maggior chiarimento, si precisa che si intende altresì compresa l'assistenza legale nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come testimone quale persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputato in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

## A.2.10. Duplice difesa penale

Indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Compagnia di R.C. (o RCA), subordinatamente al ricevimento dell'informazione di garanzia, a richiesta dell'Assicurato, la Società conferirà incarico ad un altro Legale prescelto dallo stesso.

## A.2.11. Imputazioni penali dolose

Rimborso delle spese legali e peritali sostenute subordinatamente ad archiviazione in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o di non doversi procedere od in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi il patteggiamento ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa fatto salvo il caso di proscioglimento per amnistia propria nell'ipotesi in cui l'Ente sia tenuto alla rifusione delle spese legali sostenute.

La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione - ai sensi della legge n. 241/1990 - del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

#### A.2.12. Illeciti amministrativi

Rimborso spese, competenze ed onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

## A.2.13. Spese di giustizia penale

Ai sensi dell'art. 535, comma 1 del codice di procedura penale

## A.2.14. Assistenza per la difesa

(in procedimenti di responsabilità avanti a TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e altre autorità giudiziarie)

Per responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile, compreso le vertenze relative a materia fiscale e/o tributaria, nonché assistenza per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di deliberazioni o di determinazioni dirigenziali, nonché per determinazioni ed altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna. Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che si intendono comprese le spese di assistenza in caso di invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese di cui alla sezione A.1 di polizza, in assenza di dolo e colpa grave degli Assicurati o di archiviazione nella fase pre processuale.

## A.3. Franchigia

Per franchigia si intende la parte di danno che, in forma fissa, per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previo detrazione della franchigia fissa per sinistro di € ............. qualora prevista (in tal caso, sarà indicato il valore previsto dell'offerta aggiudicatrice, nel limite massimo consentito di € 5.000,00).

## A.4. Retroattività della garanzia

In funzione dell'offerta aggiudicataria, la polizza prevede una delle seguenti condizioni:

a) In caso di retroattività illimitata: l'assicurazione è estesa ai fatti insorti anteriormente al perfezionamento del contratto;

oppure

b) In caso di limitazione temporale: l'assicurazione è estesa ai fatti insorti nei .....anni (valore indicato in sede di offerta) anteriormente al perfezionamento del contratto;

oppure

c) In caso non sia prevista retroattività: l'assicurazione è estesa ai fatti insorti dal perfezionamento del contratto;

con esclusione di fatti che siano già formalmente noti all'Assicurato alla data di decorrenza dello stesso.

La garanzia è altresì operante, alle medesime condizioni, per i fatti insorti per dolo dell'Assicurato con le modalità previste dalla clausola "IMPUTAZIONI PENALI DOLOSE".

## A.5. Garanzia postuma

In funzione dell'offerta aggiudicataria, l'assicurazione è estesa ai casi assicurativi, insorti nel periodo di efficacia del contratto, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta, e abbia fatto denuncia alla Società:

a) In caso di garanzia postuma illimitata: anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, sino al termine di prescrizione previsto dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

oppure

b) In caso di limitazione temporale: anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, sino al termine di anni .........(valore indicato in sede di offerta),

oppure

c) In caso non sia prevista garanzia postuma: entro i termini di scadenza del contratto;

## A.6. Esclusioni

La garanzia non comprende le controversie per:

- A) fatti inerenti la circolazione di veicoli a motore ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle condizioni tutte di cui alla presente polizza;
- B) casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Ente anche in materia di lavoro;
- C) controversie tra Assicurati, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere, in ogni sede e grado di giudizio, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio, carica o mandato.

#### A.7. Assicurati

Sono considerati assicurati:

a) I legali rappresentanti e gli amministratori dell'ente (Sindaco Metropolitano e i Consiglieri tutti che

- b) Il Commissario straordinario e i sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente
- c) Il Segretario Generale, il Direttore Generale, il City Manager

compongono il Consiglio Metropolitano)

- d) I dirigenti e i dipendenti tutti
- e) I soggetti che nelle istituzioni della Città Metropolitana costituite ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rivestono il ruolo di presidente, membro il consiglio di amministrazione, direttore.

In caso di assenza o di impedimento degli Assicurati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di quei soggetti che, sostituendoli, ne fanno le veci.

Sono comprese nella garanzia anche le eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dagli Assicurati presso l'Amministrazione contraente e diverse dalle attuali.

Per l'identificazione degli Assicurati al momento del sinistro faranno fede le evidenze amministrative dell'Ente.

#### A.8. Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall'art. 1916 del codice civile.

#### A.9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Salvo il caso di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile non trovano applicazione.

#### **SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

#### B.1. Insorgenza del caso assicurativo

Il caso assicurativo insorge:

- A) per i casi di responsabilità extracontrattuale/fatto illecito dal momento in cui l'evento dannoso od il comportamento che integra la fattispecie di reato viene realizzato, indipendentemente dalla data in cui l'addebito viene contestato;
- B) per vertenze contrattuali dal momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge , o quelle riguardanti il contratto, i patti contrattuali o gli accordi anche verbali.

Qualora la vertenza che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

È fatto salvo quanto diversamente regolato dalle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE", compreso le clausole di "RETROATTIVITÀ" e "POSTUMA."

#### B.2. Denuncia del caso assicurativo

L'Assicurato o il Contraente deve trasmettere tempestivamente alla Società, secondo le modalità previste dal contratto, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni comunicazione che gli pervenga in relazione alle controversie.

La garanzia non comprende i casi assicurativi che pur essendo insorti nel corso del contratto, non sono stati denunciati alla Società trascorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

#### B.3. Gestione delle vertenze

La Società concede la libera scelta del Legale, di Periti ed Informatori, arbitri compreso conciliazione indipendentemente dal luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente.

E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare, all'atto della trasmissione della denuncia od atti giudiziari, pena la decadenza dei benefici del contratto, il nominativo del Legale o dei Tecnici prescelti cui la Società dovrà ratificare l'incarico.

L'Assicurato decadrà da ogni diritto di polizza se avrà conferito incarico a Legali e Tecnici per promuovere azioni giudiziarie, proporre appelli ed opposizioni, senza il preventivo benestare scritto della Società.

E' fatto salvo il caso di comprovata urgenza per il quale l'Assicurato potrà conferire direttamente incarichi a legali e tecnici comunicandolo tempestivamente alla Società.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, con la denuncia di sinistro, ogni notizia utile alla valutazione della controversia; successivamente, l'Assicurato deve fornire un'informativa adeguata e regolare circa lo svolgimento della vertenza o procedimento direttamente o dando incarico al proprio Legale di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili al fine di tale informativa.

La Società si impegna a far pervenire all'Assicurato, nel minor tempo ragionevolmente possibile, e comunque entro e non oltre 30 gg dalla data di completa istruzione del fascicolo (acquisizione da parte della Società dei seguenti dati: qualifica dell'Assicurato – imputazione, descrizione dei fatti – collocazione cronologica – nominativo ed indirizzo dei professionisti incaricati, preventivo di parcella formulato per iscritto compresi eventuali successivi aggiornamenti dello stesso), la propria valutazione sulla copertura assicurativa e il benestare all'incarico officiato al Legale o ai consulenti prescelti.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società, l'Assicurato potrà dar corso a qualsiasi azione a tutela dei propri interessi e la Società è tenuta al rimborso delle spese legali e peritali sostenute, purché il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza.

Per i Legali e Tecnici scelti dall'Assicurato, la Società è impegnata al pagamento delle parcelle entro i limiti previsti dai massimali indicati in polizza.

La Società s'impegna a liquidare la somma se dovuta, entro la tempistica indicata nell'offerta presentata pari a ....... giorni e in ogni caso nel termine massimo di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura quietanzata del legale incaricato, salvo eventuale richiesta da parte della compagnia assicuratrice di ulteriore documentazione necessaria al completamento della pratica di sinistro.

Limitatamente alla operatività di eventuale polizza di RC, compreso l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., nei casi in cui l'Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC (art. 1917 C.C. 3° comma), così dicasi per le spese di soccombenza.

Del pari, nel caso in cui la garante per la polizza di RC, compreso la RCAutoveicoli, eccepisca conflitto di interessi, la Società rimborsa le Spese Legali e Peritali necessarie per l'assistenza nel giudizio civile e per la chiamata in causa della compagnia.

In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, vale quanto previsto all'ART. 16 – Clausole Finali previste dal Capitolato Speciale d'Oneri.

La Società non rimborsa multe ed ammende.

#### B.4. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo e fino al trentesimo giorno dall'avvenuto pagamento, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

#### B.5. Osservazione del bilancio tecnico

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Amministrazione o al Broker di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Oneri, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo unitamente all'aggiornamento di quelli non ancora definiti, secondo le seguenti informazioni minime:

- 1) Numero del sinistro
- Data e luogo dell'atto, fatto e/o omissione;
- 3) Data della notifica della controversia;
- 4) Cognome e nome dell'Assicurato coinvolto;
- 5) Autorità giudiziaria competente;
- 6) Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica.

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste.

#### SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### C.1. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del ..../..... sino alle ore 24.00 del ..../.....con rescindibilità annuale e cessazione automatica alla scadenza senza obbligo di disdetta, con esclusione di tacito rinnovo.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'articolo B.4 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

#### C.2. Rescindibilità annuale

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a centoventi giorni, naturali e consecutivi, da darsi con lettera raccomandata.

Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

## C.3. Massimali

Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è il seguente:

Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è di € 400.000,00 per anno assicurativo con il massimo € 100.000,00 per vertenza, comprese le spese di soccombenza liquidate giudizialmente.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse, saranno considerate unico evento e, in tal caso, il massimale per vertenza si intende elevato a € 200.000,00.

In caso di vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse che riguardino categorie di Assicurati con massimali differenziati, il limite per vertenza sarà quello più elevato in riferimento alle categorie interessate.

#### C.4. Premio assicurativo

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso lordo (comprese cioè le imposte di legge), risultante dall'offerta aggiudicataria di \_\_\_\_\_ pro-mille sull'importo totale delle mercedi lorde (vedi definizione) erogate ai dipendenti.

Poiché il premio é convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di polizza, applicando il tasso lordo di cui al comma 1 sul totale delle mercedi indicate in via presuntiva in € 16.000.000,00.

Al termine di ogni periodo assicurativo, il premio verrà regolato secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando l'eventuale premio minimo di polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione annuo o della minor durata del

contratto, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari per il conteggio definitivo del premio.

Le differenze attive risultanti, dovranno essere regolate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Salvo in caso di dolo, resta inteso che qualora l'Ente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete circa i dati relativi alla regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Si conviene che la somma dovuta alla Società quale premio minimo comunque acquisito per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al premio anticipato in via provvisoria.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

## C.5. Aggravamento di rischio

Salvo il caso di dolo, l'art. 1898 del codice civile non trova applicazione.

A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l'Assicurato sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia senza variazioni di premio.

#### C.6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### C.7. Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

In caso di esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio valide ed operanti, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre nel caso di inefficienza anche parziale delle stesse, la presente polizza opererà per intero.

#### C.8. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte di cui al contratto e alla polizza.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## C.9. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data

l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o all'Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### C.10. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

## C.11. Recupero di somme

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o consensualmente andranno a favore della Società che le ha sostenute.

#### C.12. Validità territoriale

L'assicurazione si intende prestata:

- a) per le controversie contrattuali derivanti da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea e nella Confederazione Elvetica;
- b) per le controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale, amministrativa o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa geografica;
- c) per il rischio "Circolazione Veicoli" per fatti verificatisi nel mondo intero.

## C.13. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

## C.14. Coassicurazione

Qualora dall'offerta aggiudicataria risulti che l'Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici l'assicurazione è ripartita per quote come indicato nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione (%)
	Coassicuratrice/Delegataria	
	Coassicuratrice/Delegante	
	Coassicuratrice/Delegante	
	TOTALE	100

Si applica quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Oneri.

La presente polizza di assicurazione si compone di n. fogli oltre l'eventuale frontespizio.